



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 2/2014

DIREZIONE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO

U.O.D.
SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA, INTEGRAZIONE INTERDIPARTIMENTALE PER LE POLITICHE
DEL TURISMO

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente dell' U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" della D.G. "Programmazione economica e turismo", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Società a responsabilità limitata con unico socio "Il Buco s.r.l.", con sede legale in Sorrento (NA), II Rampa Marina Piccola, n. 5. - c.f. 06059821212 -

Oggetto della spesa

Pagamento di contributo in regime de minimis in favore di aziende turistiche a rimborso di oneri previdenziali per il periodo dicembre 2007- marzo 2008 (come da avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 57 del 10/04/2008) e pagamento di spese processuali in esecuzione della sentenza n. 720/2013 del Tribunale di Napoli, X sez. civile (RG n. 9797/2011) per un importo complessivo di Euro **14.033,56**

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 720/2013 del Tribunale di Napoli, X sez. civile, emessa in favore de "Il Buco s.r.l."

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

La Giunta Regionale Campania, a seguito della grave crisi determinatasi per l'emergenza rifiuti, decideva di promuovere iniziative a sostegno del comparto turistico, adottando la D.G.R. n. 486 del 21/03/2008, con la quale approvava il Disciplinary "Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006. Contributi in regime "de minimis" a favore delle aziende turistiche collegati alla situazione di crisi determinatasi a seguito dell'emergenza rifiuti", che prevedeva il rimborso dei contributi previdenziali sostenuti nel periodo dicembre 2007 - marzo 2008. Successivamente, dopo aver individuato i possibili destinatari degli aiuti (D.G.R. n. 536 del 28/03/2008), il Dirigente del Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" approvava, con D.D. n. 57 del 10/04/2008, l'Avviso pubblico, in seguito al quale il Settore quantificava in euro 15.500.000,00 il fabbisogno necessario per erogare i citati contributi. Con la Deliberazione n. 863 del 20/11/2008, la Giunta Regionale attribuiva risorse per euro 15.500.000,00 nella disponibilità della Misura 3.9 del POR Campania 2000-2006 per la liquidazione dei predetti contributi. In seguito, con la D.G.R. n. 1993 del



Giunta Regionale della Campania

16/12/2008 la Giunta attribuiva la gestione del citato stanziamento di euro 15.500.000,00 al Dirigente del Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” che, con D.D. n. 322/2008 approvò l’elenco delle istanze ammissibili. Fra queste istanze era collocata, con un contributo riconosciuto di € 11.793,56, anche quella della società “Sorrento Dreams s.r.l.” Con atto notarile del 14/05/2008 avvenne la scissione di detta società che trasferì un ramo di azienda in favore della soc. “Il Buco s.r.l.” che, subentrata nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi della cedente, comunicò l’avvenuta scissione alla Regione e richiese il contributo de quo. Successivamente l’impresa fornì alla Regione il progetto di scissione e lo statuto sociale. Tuttavia la Regione non procedette all’erogazione del contributo asserendo che la carenza documentale (progetto di scissione e lo statuto sociale) non aveva consentito di identificare la nuova società Il Buco s.r.l. come destinataria dei contributi impedendo la relativa liquidazione entro il termine del 30/06/2009 fissato per la chiusura del POR Campania 2000/2006.

Pertanto la società ha citato la Regione Campania innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere i contributi concessi a titolo di rimborso per oneri previdenziali per un ammontare di € 11.793,56. Con sentenza n. 720/2013 il Tribunale di Napoli, X sez. civile, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della società istante della somma di **€ 11.793,56**. La medesima sentenza ha inoltre condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali **liquidate in € 210,00 per spese e € 1.600,00 per compensi professionali, oltre a Cpa e Iva**. Tale sentenza n. 720/2013 è stata trasmessa al Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dal Sett. 02 dell’AGC Avvocatura in data 22/01/2013, come risulta dalla nota n. 50094/2013.

La U.O.D. “Sviluppo dell’offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo” ha preso atto della necessità di eseguire la sent. 720/2013 a favore dell’impresa “Il Buco s.r.l.” ma non può procedere alla liquidazione di quanto dovuto in sentenza in assenza di disponibilità di fondi del POR Campania 2000/2006, che è stato chiuso al 30 giugno 2009. La medesima U.O.D. non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione. Dagli esposti motivi è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 720/2013 del Tribunale di Napoli, X sezione civile.

IMPORTO CONTRIBUTO € 11.793,56

SPESE PROCESSUALI € 2.240,00 come esplicitato nel seguente schema:

Compensi professionali € 1.600,00
CPA € 64,00
IVA € 366,00
Spese € 210,00



Giunta Regionale della Campania

TOTALE DEBITO

€ 14.033,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**

1. la U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
2. la medesima U.O.D. non può procedere alla liquidazione di quanto dovuto in sentenza in assenza di disponibilità di fondi del POR Campania 2000/2006, che è stato chiuso al 30 giugno 2009;
3. essa non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione

b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**

c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di **€ 14.033,56**

Allega la seguente documentazione:

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

1. Nota n. 50094/2013 dell'AGC Avvocatura, Sett. Contenz.Civile, di trasmissione della sentenza n. 720/2013 del Trib. Napoli, X sez. civ.

Napoli, 12/09/2014

Il Dirigente dell'U.O.D.

Arch. Mario Grassia



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

25 GEN. 2013

*Aut. in
Bucchi*

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0050094 22/01/2013

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica : 4.1.1



Area 13- Settore 02

Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture
Turistiche

Centro Direzionale Is. c/5

80133 NAPOLI

CC 1900/11

N. Pratica: _____

Oggetto: Sent. n. 720/13 _____

Il Buco srl

Si trasmette, in copia, la sentenza n. 720/13 di cui all'oggetto.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a provvedere al pagamento ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un'eventuale fase esecutiva.

Si sollecita, altresì, una verifica del merito della sentenza al fine di valutare l'opportunità di proporre gravame

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo-

Avv.to Elena Lauriano 0817963665

720/13
rep. 809

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Decima Sezione Civile - in persona del dr. Michele Magliulo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, e vertente

TRA

IL BUCO s.r.l., c.f.: 06059821212, in persona del legale rappresentante p.r. Giuseppe Aversa, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone 55 presso l'avv. Tommaso Perpetua dal quale è rappresentata e difesa

ATTRICE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.r., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81 unitamente all'avv. Elena Lauritano dal quale è rappresentata e difesa

CONVENUTA.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.10.12, i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risulta fondata e deve, pertanto, essere accolta.

La società attrice ha dedotto che:

- la domanda proposta dalla "Sorrento Dreams" s.r.l., diretta ad ottenere dalla Regione Campania l'accesso ai contributi *de minimis*

BB

erogabili, ai sensi del Regolamento CE n. 1998 del 15.12.2006, in favore delle aziende turistiche e consistenti nel rimborso degli oneri previdenziali sostenuti dal dicembre 2007 al marzo 2008, per un ammontare complessivo di € 11.79356, era stata collocata utilmente nella lista delle istanze ammissibili, come da Decreto Dirigenziale n. 322 del 2008;

- in data 14.5.2008 con atto per notar Branca era avvenuta la scissione di detta società che aveva trasferito un ramo di azienda in favore della "Il Buco" s.r.l., subentrata nella titolarità di tutti i rapporti a attivi e passivi della cedente;

- la Regione aveva decretato di prendere atto e di approvare l'elenco delle imprese ammissibili agli aiuti, previsti nell'Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 57 del 10.4.2008;

- con nota del 18.2.2009 la società attrice aveva comunicato alla Regione l'intervenuta scissione e richiesto il contributo de quo;

- ciononostante la Regione aveva inviato alla "Sorrento Dreams" richiesta di documentazione integrativa, consistente in una dichiarazione di impegno a mantenere il numero di dipendenti risultanti nel libro matricola al 28.2.2009 per il quadrimestre marzo-giugno 2009, nonché in una polizza fideiussoria;

- la società "Il Buco" aveva ottemperato alla richiesta, trasmettendo con nota del 27.4.2009, pervenuta il 4.5.2009, la polizza fideiussoria n. P1500298, stipulata con la "European Insurance Group Limited", in favore della Regione Campania, e la dichiarazione di impegno sottoscritta il 27.4.2009;

- con nota del 22.7.2009, la istante aveva richiesto alla Regione il

riesame della pratica allegando integrazione di documenti già inviati con la precedente raccomandata;

- in data 25.9.2009 aveva poi fornito alla Regione il progetto di scissione e lo Statuto sociale, ma la Regione non aveva provveduto alla erogazione dei contributi, asserendo che la carenza documentale (progetto di scissione e statuto della nuova società) non aveva consentito la identificazione della nuova società come destinataria dei contributi, impedendo la liquidazione degli stessi entro il termine fissato per il 30.6.2009.

Ciò posto la società attrice chiedeva di accertare quanto sopra dedotto e, quindi, l'inadempimento della Regione Campania per non aver provveduto alla liquidazione del contributo alla cessionaria, nonché il diritto dell'attrice alla corresponsione dello stesso, con l'effetto di condannare la Regione Campania al pagamento degli oneri previdenziali per un ammontare complessivo di € 11.793,56.

In sintesi, la Regione Campania non contesta che la società istante avesse inviato utilmente la documentazione integrativa richiesta per la liquidazione del contributo, e cioè la polizza fideiussoria e la dichiarazione di impegno al rispetto del mantenimento dei livelli occupazionali, come prescritti dalla disciplina che regolava la procedura in questione. Essa sostiene, invece, di non aver proceduto al pagamento del contributo in quanto prima del 30.6.2009, termine entro il quale il Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche doveva concludere la propria attività (compresa quella di erogazione del contributo), non era stata inviata dalla società "Il Buco" la documentazione necessaria a comprovare che il ramo

di azienda trasferito con l'atto di scissione fosse proprio quello relativo al Ristorante "Il Buco" in Sorrento, beneficiario del contributo in questione. Si tratta, cioè, di verificare se effettivamente dalla documentazione in possesso della Regione Campania alla data del 30.6.2009 fosse già possibile evincere che la società "Il Buco" era subentrata nella posizione della "Il Sorrento Dream" ed avesse, quindi, dimostrato la sussistenza dei presupposti per ottenere il contributo che era stato riconosciuto alla società cedente.

Le argomentazioni della difesa attorea sul punto risultano condivisibili.

Va, infatti, evidenziato che Aversa Giuseppe, legale rappresentante prima della "Sorrento Dreams" e poi de "Il Buco", aveva richiesto, con nota del 18.2.2009, che il contributo in questione venisse erogato a quest'ultima società. E' vero che, dall'atto di scissione allegato a detta istanza, senza il relativo progetto, non era possibile evincere in maniera del tutto certa e precisa il ramo d'azienda trasferito, dato che la sua individuazione non era contenuta nell'atto de quo ma era effettuata per relationem, con riferimento appunto alle indicazioni contenute nel progetto di scissione, non essendo sufficiente a tal fine che l'oggetto sociale della società "Il Buco" comprendesse genericamente anche la gestione di ristoranti.

Sennonché, in detta nota, l'Aversa aveva anche esplicitato che il ramo d'azienda trasferito era quello del Ristorante Il Buco e che la società "Il Buco" era subentrata nella titolarità di tutti i beni, diritti e crediti relativi a tale azienda, come previsto anche dall'art. 2 dell'atto di scissione.

A fronte di tale nota, allora, era onere della Regione, nel caso in cui avesse dubitato di quanto asserito dall'Aversa, richiedere ulteriore documentazione comprovante le circostanze da lui rappresentate ovvero altra certificazione oltre quella già presentata dalla società cedente, tanto più che vi erano ancora quattro mesi prima della scadenza del termine di chiusura della pratica. Ed invece la Regione, con nota del 9.3.2009, indirizzata erroneamente alla "Sorrento Dreams", non avanzava una simile richiesta e si limitava, anzi, a rappresentare la necessità di allegare altra documentazione, ossia la polizza e la dichiarazione di impegno di cui al d.d. n. 2/2009, precisando altresì che *"la liquidazione dei contributi avverrà successivamente alla presentazione della documentazione"*. In tal modo, è evidente che la Regione aveva implicitamente ma inequivocamente ritenuto che l'unica documentazione mancante per la liquidazione del contributo fosse quella indicata in detta nota ed aveva così ingenerato nella società istante il legittimo affidamento che non vi fossero dubbi per tutto il resto, e quindi anche in relazione al diritto della società "Il Buco" al subentro nella titolarità del contributo riconosciuto alla "Sorrento Dreams". Sarebbe stato, infatti, onere della Regione, in base ai principi civilistici di correttezza e buona fede, ed a quelli pubblicistici di trasparenza e buon andamento, verificare la mancanza di altra documentazione necessaria per l'erogazione del contributo e richiederla tempestivamente alla società attrice, la quale, a sua volta, aveva poi diligentemente inviato quella documentazione richiesta dalla Regione.

Ne deriva, allora, che deve essere dichiarato l'inadempimento della Regione Campania e, per converso, il diritto della "Il Buco" s.r.l. al

contributo per cui è causa; non essendo contestato il quantum del contributo concesso a titolo di rimborso degli oneri previdenziali, la Regione Campania deve essere, di conseguenza, condannata al pagamento della somma di € 11.793,56.

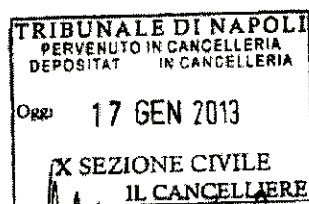
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della "Il Bucco" s.r.l. alla liquidazione del contributo per cui è causa;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della società istante, della somma di € 11.793,56;
- c) condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 210,00 per spese e € 1.600,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Napoli il 15.1.2013.



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dotessa Maria Rosaria DONELLI

Il Giudice Unico
Handwritten signature